

ACCORDO CHE REGOLA I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA ED I COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE PER L'APPOSIZIONE E LA MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

Premesso che:

- l'art.37, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 stabilisce che :

*"1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:*

*a) agli enti proprietari delle strade , fuori dei centri abitati;*

*b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali ;*

*c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;*

*d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune ."*

- l'art.33, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni stabilisce che :

*"3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza ."*


TRA

La Provincia di Ravenna,



*E*

Il Comune di Alfonsine	rappresentato da
Il Comune di Bagnacavallo	rappresentato da
Il Comune di Bagnara di Romagna	rappresentato da
Il Comune di Brisighella	rappresentato da
Il Comune di Casola Valsenio	rappresentato da
Il Comune di Castel Bolognese	rappresentato da
Il Comune di Cervia	rappresentato da
Il Comune di Conselice	rappresentato da
Il Comune di Cotignola	rappresentato da
Il Comune di Faenza	rappresentato da
Il Comune di Fusignano	rappresentato da
Il Comune di Lugo	rappresentato da
Il Comune di Massa Lombarda	rappresentato da
Il Comune di Ravenna	rappresentato da
Il Comune di Riolo Terme	rappresentato da
Il Comune di Russi	rappresentato da
Il Comune di Sant'Agata sul Santerno	rappresentato da
Il Comune di Solarolo	rappresentato da



Art. 1  
*Oggetto dell'accordo*

1. Il presente accordo è stipulato tra la Provincia di Ravenna ed i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Ravenna per l' apposizione e la manutenzione di segnaletica stradale luminosa lungo le strade provinciali all'interno dei centri abitati .

2.1.

2.2.

2.3.

Nelle

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.



Art. 2

*Finalità dell'accordo*

1. La Provincia di Ravenna ed i Comuni del territorio provinciale si impegnano a svolgere azione congiunta e coordinata per la realizzazione e la gestione di impianti di segnaletica stradale luminosa nel territorio all'interno dei centri abitati.

2. La finalità che si intende perseguire è quella di riunire e utilizzare al meglio risorse finanziarie e le esperienze tecniche per migliorare il livello di servizio della rete stradale ed innalzare il livello di sicurezza della circolazione lungo la rete stessa.

Nello specifico la finalità che si vuole perseguire risulta quella dell'innalzamento del livello della circolazione all'interno dei centri abitati che si sviluppano lungo la rete stradale provinciale mediante la formazione di impianti di segnaletica stradale luminosa progettati e realizzati adottando una visione complessiva del territorio e garantendo una uniformità ed una omogeneità di soluzione.



Art. 3

*Oneri ed impegni a carico dei soggetti contraenti*

1. I soggetti contraenti convengono, anche ai sensi dell'art.33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, che alla redazione del progetto, alle procedure d'appalto, all'esecuzione dei lavori, alla direzione dei lavori ed al collaudo provveda la Provincia di Ravenna.
2. La Provincia di Ravenna consegna in comodato ai Comuni del territorio provinciale la segnaletica stradale luminosa di cui all'art.1 del presente accordo trasferendo in capo a questi ultimi le rispettive competenze gestorie e manutentorie di seguito specificate :
  - emissione di ordinanze, ove necessarie, gestione, sorveglianza e mantenimento in perfetta efficienza ai sensi dell'art. 38, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ;
  - manutenzione ordinaria della segnaletica stradale luminosa e
  - ove vi siano, tutti i consumi per energia elettrica.
3. La Provincia di Ravenna, in quanto proprietario, assume a proprio carico la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale luminosa.



Art. 4

*Durata dell'accordo*

1. Il presente accordo ha durata pari a quella dell'uso per il quale la segnaletica stradale è stata collocata .



Art. 5

*Attuazione dell'accordo*

1. Apposite convenzioni regolanti i rapporti tra questa Provincia ed i Comuni del territorio provinciale definiscono modalità e termini di attuazione del presente accordo in relazione ad ogni impianto di segnaletica stradale luminosa da attuarsi.

